



# **CITTA' DI PORCIA**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, LIMITATAMENTE ALLA COMPONENTE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019. PERIODO 01/04/2023-31/03/2026. CIG 960571679A.**

## SOMMARIO

Articolo 1 -	Oggetto della concessione.....	1
Articolo 2 -	Durata .....	1
Articolo 3 -	Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento.....	2
Articolo 4 -	Versamenti e rendicontazione.....	3
Articolo 5 -	Carattere ed organizzazione del servizio .....	4
Articolo 6 -	Software gestionale e documentazione amministrativa .....	4
Articolo 7 -	Attivazione recapito nel territorio comunale .....	4
Articolo 8 -	Obblighi del Comune .....	5
Articolo 9 -	Obblighi del Concessionario .....	5
Articolo 10 -	Cauzione definitiva .....	6
Articolo 11 -	Personale .....	7
Articolo 12 -	Clausola sociale .....	7
Articolo 13 -	Prescrizioni in merito alla sicurezza .....	8
Articolo 14 -	Responsabilità e assicurazione .....	8
Articolo 15 -	Subappalto .....	8
Articolo 16 -	Trattamento di dati personali e riservatezza .....	9
Articolo 17 -	Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione .....	9
Articolo 18 -	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Articolo 19 -	Inadempienze e penali .....	9
Articolo 20 -	Cause di risoluzione del contratto .....	10
Articolo 21 -	Spese a carico del Concessionario .....	11
Articolo 22 -	Foro competente.....	11
Articolo 23 -	Trattamento dei dati - Privacy.....	11
Articolo 24 -	Impianti per le Pubbliche affissioni .....	12
Articolo 25 -	Richieste di affissione .....	12

## **Articolo 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente alla componente pubblicitaria, nel rispetto dei regolamenti comunali e della normativa di settore vigente. Rientrano nell'oggetto della concessione anche le procedure di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) relativa alle annualità pendenti.
2. L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché le attività collegate, propedeutiche e strumentali.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97;
4. In relazione ai servizi di cui sopra vengono trasferiti al Concessionario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Concessionario sarà, pertanto, il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti al servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia.

## **Articolo 2 - Durata**

1. La durata della presente concessione è di anni 3 (tre) anni decorrenti dal 01.04.2023 al 31.03.2026, con possibilità di ripetizione per un periodo massimo di 2 (due) anni agli stessi patti o condizioni.
2. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Il Concessionario accetta con la sottoscrizione del contratto l'eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l'affidamento in corso, nessuna esclusa.
3. La scelta della ripetizione o meno del rapporto al termine del primo periodo di durata è di insindacabile competenza del Comune e non comporta alcun diritto o indennizzo per il Concessionario.
4. Fatto salvo quanto sopra, l'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.
5. Alla scadenza della presente concessione il Concessionario resta titolare e responsabile:
  - a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;
  - b) della riscossione, fino a totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso di concessione.

Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato ed all'offerta proposta in sede di gara.

6. Alla scadenza della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta. A tal fine il Concessionario, alla scadenza della concessione è obbligato:

- a) a trasferire, entro e non oltre 60 giorni lavorativi, in un formato compatibile con le esigenze del Comune, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge;
  - b) a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire la continuità del servizio senza alcuna criticità.
7. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per nessuna ragione in quanto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico che deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al responsabile competente il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.
  8. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione dell'istituto della concessione o delle entrate oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
  9. Qualora nel corso della concessione, il canone in oggetto venga soppresso o sostituito con un'altra forma di prelievo (anche di natura tributaria) avente presupposti impositivi simili nonché la capacità di assicurare simile livello di gettito, le Parti potranno concordare di proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti alla gestione delle/a nuove/a entrate/a.

### **Articolo 3 - Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento**

1. La controprestazione a favore del Concessionario è costituita unicamente nel diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio mediante incasso dell'aggio calcolato sulle riscossioni conseguite dal Comune, secondo quanto indicato al comma 2 del presente articolo.
2. Al fine di determinare tale compenso, la percentuale dell'aggio offerta in sede di gara dal Concessionario verrà moltiplicata:
  - per l'ammontare lordo complessivo riscosso a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente alla componente pubblicitaria, ivi compresi i diritti sulle pubbliche affissioni, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti degli aventi diritto;
  - per le sanzioni, indennità ed interessi riscossi (al netto delle spese postali, di notifica e di procedura, e altri oneri riconosciuti dalla legge, tra cui gli oneri di riscossione stabiliti dalla L.160/2019, che restano di completa ed esclusiva competenza del Concessionario).

	AMMONTARE COMPLESSIVO RISCOSSO				AMMONTARE COMPLESSIVO RISCOSSO	RISCOSSIONE MEDIA ANNUA	AGGIO ANNUO DEL 25% APPLICATO SULLA RISCOSSIONE MEDIA	IMPORTO PRESUNTO AGGIO PER 5 ANNI E SEI MESI, COMPRESA RIPETIZIONE DI 2 ANNI E PROROGA TECNICA	TOTALE PRESUNTO AGGIO COMUNE DI PORCIA
	2018	2019	2020	2021					
EX IMPOSTA DI PUBBLICITA'	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 25.000,00	137.500,00 €	137.500,00 €

3. Sono escluse dal computo del compenso le eventuali addizionali o quote di competenza di altri Enti.
4. Clausola di riequilibrio del PEF: ai sensi dell'articolo 165, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario (ad. es. nuove previsioni normative o tariffarie) che incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione può comportare la sua revisione. La revisione del PEF dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
5. Il Concessionario trasmetterà al Comune, con cadenza mensile posticipata, la fattura per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi, maggiorati dell'IVA, congiuntamente alla rendicontazione delle somme riscosse mensilmente.
6. Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di tutte le fasi del servizio, comprese le spese di produzione del cartaceo e di stampa, dell'utile d'impresa, di tutti gli oneri derivanti dal servizio stesso e di ogni altro costo connesso. Il Concessionario dovrà predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile e amministrativa delle entrate affidate.

#### **Articolo 4 - Versamenti e rendicontazione**

1. La riscossione ordinaria, straordinaria e coattiva deve avvenire mediante conto corrente dedicato intestato al Comune con modalità PagoPa attraverso partner tecnologico da concordare. Il servizio dovrà prevedere la messa a disposizione della *web application* di *front office* per consentire ai soggetti passivi di effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPa in modalità spontanea o su posizione debitoria emessa dal Concessionario.
2. Il Comune dovrà permettere al Concessionario la visibilità, mediante accesso telematico, del conto corrente dedicato con possibilità di visualizzazione dei movimenti e dei relativi saldi e di scarico di qualunque dato e documento, anche informatico, ai fini della registrazione dei pagamenti e delle rendicontazioni periodiche.
3. Negli avvisi di pagamento, il Concessionario specifica le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.
4. Il Concessionario dovrà uniformarsi, senza oneri a carico del Comune, alle eventuali ed ulteriori nuove forme di riscossione delle entrate nel rispetto delle modalità di pagamento ammesse o di quelle a cui sarà obbligato per legge ad attivare.
5. Il Concessionario è tenuto a rimettere al Comune mensilmente il rendiconto analitico dei pagamenti effettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra

canone, suddiviso tra gestione ordinaria, recupero evasione e riscossione coattiva, e i diritti sulle pubbliche affissioni e distinti per annualità e per voce di versamento.

6. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le proprie esigenze di contabilizzazione.
7. Il Concessionario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa vigente, inviandoli, se previsto, all'autorità preposta ad effettuare i controlli.

#### **Articolo 5 - Carattere ed organizzazione del servizio**

1. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme di legge, regolamenti, ordinanze, circolari e provvedimenti dell'Amministrazione comunale che abbiano comunque attinenza con i servizi in concessione.
2. Il servizio verrà svolto conformemente all'offerta tecnica formulata in sede di gara. Pertanto il Concessionario organizzerà il servizio come risultante dal progetto tecnico, con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento.

#### **Articolo 6 - Software gestionale e documentazione amministrativa**

1. Ai fini della rendicontazione sullo svolgimento del servizio e sull'andamento delle riscossioni effettuate, il Concessionario deve gestire la banca dati informatizzata mediante software gestionale da mettere a disposizione degli uffici comunali gratuitamente e per tutta la durata dell'incarico. Il software gestionale dovrà essere in grado di:
  - garantire la massima affidabilità e completezza dei dati ed una rapida rendicontazione della gestione contabile del servizio e la consultazione delle posizioni dei singoli contribuenti/utenti;
  - soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici;
  - consentire la verifica, per ciascuna posizione, di tutte le fasi delle procedure messe in atto, ivi incluse quelle cautelari ed esecutive, con indicata la tempistica e le date di notifica dei provvedimenti emessi nonché la loro visualizzazione in formato digitale.
2. Il Concessionario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali tutta la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti/utenti, debitamente scansionata, archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti.
3. Il Concessionario è tenuto a svolgere un'attività di dematerializzazione, riducendo al massimo il cartaceo circolante, preferendo la comunicazione telematica.
4. L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa deve avvenire in forma digitale, in ottemperanza al D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. (CAD), con l'obbligo di creare il fascicolo del contribuente accessibile al personale del Comune con garanzia di integrità, identità, provenienza, reperibilità, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti ad esso collegati.
5. Il Concessionario dovrà fornire al Comune, senza alcun ulteriore aggravio, gli strumenti di lettura degli archivi digitali, che rimarranno di proprietà del Comune stesso al termine della concessione.
6. Il Concessionario, tramite il proprio sito web, deve mettere a disposizione dei soggetti passivi ogni informazione e tutta la modulistica necessaria al fine dell'adempimento dei propri obblighi.

#### **Articolo 7 - Attivazione recapito nel territorio comunale**

1. Il Concessionario si impegna ad attivare, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, un recapito amministrativo presso un locale ubicato nel territorio comunale, all'esterno del quale dovrà essere esposta una targa che permetta di identificare il servizio svolto per conto del Comune.

2. Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato alla massima correttezza e disponibilità.
3. Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del predetto sportello, sia con accesso diretto che telefonico, per almeno cinque giorni settimanali, garantendo comunque un'apertura non inferiore a 20 (venti) ore settimanali. Lo sportello dovrà rimanere aperto tutto l'anno; eventuali periodi di ferie del personale addetto non potranno comportare l'interruzione del servizio.
4. In sostituzione dello sportello fisico per le affissioni sono incentivate le forme telematiche di sportello purché assicurino comunque lo snellimento delle attività anche da parte dei contribuenti.
5. In ogni caso, la gestione della concessione può essere gestita in qualunque sede operativa del Concessionario.

#### **Articolo 8 - Obblighi del Comune**

1. Il Comune dovrà fornire al Concessionario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e di quant'altro necessario per la costituzione della base della banca dati.
2. Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, s'impegna a:
  - comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal Concessionario in relazione al presente capitolato;
  - trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
  - consegnare, in base ad apposito verbale, gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato in cui si trovano.

#### **Articolo 9 - Obblighi del Concessionario**

1. Il Concessionario si impegna a svolgere le proprie attività con efficacia e efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, nella vigente normativa di settore e negli specifici regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione comunale.
3. Il Concessionario dovrà:
  - applicare le tariffe deliberate dal Comune e ogni altro provvedimento riguardante la riscossione dei canoni oggetto del presente contratto adottati dagli organi competenti;
  - curare il servizio con la massima puntualità e sollecitudine, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità dello stesso su tutto il territorio del Comune, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità;
  - mettere a disposizione degli utenti/contribuenti la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento dei canoni, il cui contenuto dovrà essere concordato con il responsabile comunale referente;
  - mettere a disposizione e aggiornare costantemente sul proprio sito internet tutte le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti, ecc..) e nell'acquisizione degli elementi necessari per l'assolvimento dei loro obblighi, quali ad esempio modalità e scadenze di versamento, oltre all'elenco aggiornato degli spazi destinati alle affissioni;
  - rispondere tempestivamente alle istanze formulate dai contribuenti/utenti con specifico riferimento ai

- rimborsi per i quali devono essere rispettati i tempi previsti dalle norme;
- inviare ai contribuenti/utenti entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale del canone, in cui siano indicati gli elementi identificativi dell'importo richiesto. In tale preavviso devono essere specificate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, le modalità di pagamento, l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli uffici del Concessionario, nonché il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altra informazione ritenuta utile per il contribuente;
  - controllare costantemente il territorio comunale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive effettuate senza il preventivo provvedimento di autorizzazione del Comune. Eventuali violazioni ai regolamenti comunali devono essere immediatamente contestate ai confronti dei trasgressori mediante notifica di appositi provvedimenti per il recupero dell'entrata;
  - segnalare immediatamente all'Ente tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che possano costituire un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dello stesso;
  - svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, comprese la sottoscrizione degli avvisi di accertamento;
  - predisporre gli atti nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti deliberativi dell'Ente;
  - curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle altre entrate affidate. Spetta al Concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi sia a titolo di accertamento che di riscossione coattiva di somme certe, liquide ed esigibili;
  - svolgere ogni altra attività ritenuta idonea a favorire l'incremento degli introiti derivanti dalla gestione del servizio affidato in concessione;
  - concedere e curare la gestione delle rateizzazioni;
  - segnalare eventuali posizioni o dati che consentano al Comune la predisposizione di idonee segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, ai fini del recupero dell'evasione di tributi locali ed erariali;
4. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso, salvo nei casi in cui i provvedimenti emanati dall'Amministrazione comunale siano causa di soccombenza diretta in sede di giudizio. In tal caso l'Ente si farà carico degli oneri derivanti.

#### **Articolo 10 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, il Concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
3. La garanzia fideiussoria dovrà avere durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi) dovrà essere presentata in originale cartaceo o con sottoscrizione digitale prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. Il Concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del Concessionario stesso.
5. La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna

della banca dati e alla riconsegna degli impianti, nonché all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche, ivi incluse eventuali penali, e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.

### **Articolo 11 - Personale**

1. Il Concessionario deve disporre di personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali. A tal fine il personale impiegato dovrà essere sottoposto a percorsi formativi sulle novità normative inerenti le entrate in gestione. Il Concessionario è tenuto a designare:
  - un responsabile per la gestione dei canoni;
  - un responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva a norma delle disposizioni di cui alla L. 160/2019.
2. Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti del Comune.
3. Il Concessionario, nei cinque giorni precedenti l'inizio della gestione, deve segnalare al comune l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci - lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio). Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
4. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento DPR. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico.
5. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
6. Il personale del Concessionario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, dei quali il Comune deve essere tenuto indenne.

### **Articolo 12 - Clausola sociale**

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e recuperare le professionalità create nel tempo dai precedenti gestori del servizio, il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante in via prevalente e continuativa alle dipendenze dei precedenti gestori garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, purché il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa e con le specifiche esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.

### **Articolo 13 - Prescrizioni in merito alla sicurezza**

1. Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, deve provvedere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, a:
  - predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
  - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 si specifica che il Comune non è tenuto alla redazione del DUVRI in quanto il servizio non si svolge presso le sedi comunali e comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

### **Articolo 14 - Responsabilità e assicurazione**

1. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e cose, qualunque sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione o dalla mancanza di servizio verso i committenti rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, civile e penale.
2. Il Concessionario è tenuto a stipulare e consegnare, al momento della sottoscrizione del contratto, un'assicurazione a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio, nonché dalla custodia degli impianti e per danni derivanti al Comune in conseguenza di quanto sopra, con massimale unico di polizza non inferiore a euro 5.000.000,00 ed includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione della cartellonistica.
3. Il Concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio oggetto della concessione che dovrà coprire l'intero periodo della concessione sua durata.
4. In ogni caso, l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione.
5. Si specifica che rimangono a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.
6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno essere attive fino al completo esaurimento delle attività oggetto di concessione.

### **Articolo 15 - Subappalto**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2019, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione comporta l'escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al Comune per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del Concessionario.

2. In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione che implica l'esercizio di poteri pubblici ed è riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale, è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie di:
  - attacchinaggio;
  - installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
  - stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.

#### **Articolo 16 - Trattamento di dati personali e riservatezza**

1. Il Concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii).
2. Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.
3. È fatto divieto al Concessionario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa e/o di diffondere a terzi i dati personale di cui viene a conoscenza.
4. Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

#### **Articolo 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione**

1. Nella gestione dei servizi il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze. L'Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
2. Il Concessionario consentirà ai responsabili degli uffici comunali di effettuare ogni accesso, ispezione, controllo e verifica rendendosi disponibile a fornire su richiesta, con prontezza e spirito collaborativo, dati e informazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione e osservanza del presente capitolato.
3. L'Ente si riserva la possibilità di effettuare indagini relative alla soddisfazione dell'utenza.

#### **Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora il Concessionario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'ufficio comunale preposto verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 19 - Inadempienze e penali**

1. Qualora durante il periodo della concessione del servizio fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto del Concessionario a presentare proprie controdeduzioni, le quali devono pervenire entro 20 giorni dalla data di contestazione, si procederà all'applicazione di penali da

determinare con provvedimento dirigenziale per inadempienze contrattuali, di cui si elenca la seguente casistica:

- mancata assunzione del servizio entro la data fissata, penale di euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di trenta giorni oltre i quali il contratto viene risolto;
  - sospensione ingiustificata del servizio, salvo i casi accertati di forza maggiore, penale di euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di sospensione, dopo cinque giorni il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
  - penalità pari ad euro 10.000,00 (diecimila) per mancata consegna degli archivi, banche dati, documenti cartacei e su supporto informatico di cui al presente di capitolato d'oneri alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata della concessione;
  - penalità pari ad euro 5.000,00 (cinquemila) qualora le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non vengano realizzate entro un anno dall'inizio della presente concessione, maggiorate di euro 500,00 per ogni ulteriore mese di ritardo;
  - per ogni manifesto non affisso sarà applicata una penalità di euro 5,00 (cinque) senza pregiudizio dell'azione di risarcimento danni che venisse promossa dai committenti e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;
  - per la mancata copertura dei manifesti scaduti sarà applicata una penale in ragione di euro 5,00 (cinque) per ogni manifesto non ricoperto e per ogni giorno.
2. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune sarà autorizzato a rivalersi sulla cauzione definitiva.
  3. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela ed è comunque fatto salvo il risarcimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., del maggior danno patito.
  4. Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dal Concessionario nell'offerta tecnica-economica, sono comunque essenziali; pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

#### **Articolo 20 - Cause di risoluzione del contratto**

1. Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la possibilità di trasformazione in conseguenza della eventuale nuova entrata introdotta.
2. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 c.c., qualora a titolo esemplificativo il Concessionario:
  - non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie;
  - per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari e delle norme previste nel presente capitolato;
  - qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune;
  - mancato reintegro della cauzione definitiva dopo la messa in mora da parte del Comune.
3. Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ("clausola risolutiva espressa"), le seguenti fattispecie non esaustive:
  - mancata assunzione del servizio entro trenta giorni dalla data fissata;
  - sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e in ogni caso qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei

- requisiti di ammissibilità alla gara;
- fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
  - cancellazione del concessionario dall'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
  - instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale del Concessionario per reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione del Comune, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;
  - cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto, fatta eccezione per le prestazioni accessorie di cui all'articolo 15;
  - sospensione, interruzione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario del servizio senza giustificato motivo accolto dall'Amministrazione comunale;
  - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.
4. Oltre a quanto già previsto nei precedenti commi, il contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte.
  5. Nei casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Ente potrà comunque, in caso di inadempimento, diffidare ad adempiere il Concessionario ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.
  6. La risoluzione del contratto provoca la cessazione del Concessionario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
  7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.

#### **Articolo 21 - Spese a carico del Concessionario**

1. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata. Si applicano le disposizioni previste dall'art.66 del D.Lgs. 13.04.1999, n. 112.

#### **Articolo 22 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, anche in epoca successiva alla sua durata, sarà competente esclusivamente il Foro di Pordenone.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 23 - Trattamento dei dati - Privacy**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Porcia.
2. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
3. Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente.
4. Il Comune di Porcia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura

pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

5. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

## **NORME SPECIFICHE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 24 - Impianti per le Pubbliche affissioni**

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna dal Comune, gli impianti delle pubbliche affissioni (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) esistenti alla data di stipulazione del contratto nella consistenza indicata in apposito verbale di consegna.
2. Il Concessionario deve inoltre, con riferimento specifico al servizio delle pubbliche affissioni a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - a) provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, alla loro eventuale sostituzione assicurando il perfetto stato di conservazione e di decoro, compresa la verniciatura della struttura con particolare attenzione alla verifica dell'integrità degli ancoraggi;
  - b) provvedere, anche su richiesta dell'Ente, a rendere inefficace il messaggio pubblicitario posto sugli impianti non autorizzati;
  - c) provvedere ad asportare e a smaltire il materiale defisso ed i brandelli dei manifesti di risulta, anche se giacenti in pubbliche vie, in conformità alle vigenti norme che disciplinano il servizio di asporto dei rifiuti;
  - d) rispettare tassativamente le date di affissione e defissione dei manifesti.
3. Il Concessionario potrà installare nuovi impianti previa comunicazione e autorizzazione dell'Amministrazione comunale sulla base del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
4. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, fornitura, installazione e reinstallazione degli impianti saranno a totale carico del Concessionario.
5. Al termine del contratto è fatto obbligo al Concessionario di riconsegnare tutti gli impianti al Comune, inclusi quelli di nuova installazione, che li assumerà a proprio carico e che rimarranno di proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario.
6. Il Comune potrà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio comunale e il Concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese.

### **Articolo 25 - Richieste di affissione**

1. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle norme regolamentari, negli appositi spazi.
2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.
4. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
5. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Alla scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque

essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

6. Per le affissioni di manifesti o di avvisi di pertinenza dell'Amministrazione comunale, il Concessionario è obbligato a provvedervi gratuitamente con tempestività e, comunque entro 24 ore dalla consegna. Analogamente il Concessionario è tenuto ad eseguire gratuitamente le affissioni obbligatorie per legge o esenti dal pagamento del canone ai sensi del Regolamento comunale.